



Ai Docenti
Ai Collaboratori scolastici
E p.c. al DSGA
All'albo

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità del personale docente e ATA

Si richiama l'attenzione di tutto il personale sugli aspetti riguardanti la vigilanza degli alunni, con l'invito ad intensificare l'azione di sorveglianza in connessione a situazioni di rischio più elevato (viaggi di istruzione, momenti che precedono l'inizio delle lezioni, uscita al termine delle lezioni, intervallo, attività di educazione fisica, esercitazioni pratiche) secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto consultabile nel sito: <http://www.iccaldara.edu.it> pagina *Regolamenti*:

- allegato 7 - Regolamento vigilanza degli alunni
- [Appendice al Regolamento d'istituto \(adeguamento nuova normativa anti contagio Covid-19\)](#) delibera Consiglio d'Istituto del 7/09/2020.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi di servizio del personale ATA. Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, inclusi, come già accennato, i casi nei quali lo scuolabus giunge in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus).

Il docente può liberarsi dalla cosiddetta *culpa in vigilando* dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

È anche importante ricordare che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio, il **docente e tutto il personale è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.**

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in a scuola agli orari **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, a rispettare gli orari concordati per la prevenzione del contagio Covid-19** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (come previsto dal CCNL). Si sottolinea **la necessità** per i docenti di assicurare la **massima puntualità e l'osservanza di quanto sopra.**

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni:

- **Scuola dell'Infanzia:** all'entrata gli alunni devono essere accompagnati fino **all'ingresso del plesso**. All'uscita possono essere ritirati al portone, ove sono accompagnati dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici non impegnati con altre classi;
- **Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado:** gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o adulti delegati al **portone della scuola.**

- **Per la Scuola secondaria di 1° grado è possibile l'uscita autonoma degli alunni** previa autorizzazione da richiedere al Dirigente tramite l'apposito modulo [MODELLO USCITA AUTONOMA ALUNNI](#) presente nel sito web www.iccaldarola.edu.it alla sezione *Modulistica Genitori-Alunni* o tramite la modulistica presente nel registro elettronico (**Comunicazione multipla**)
- l'uscita deve avvenire in modo ordinato, nel rispetto del distanziamento previsto dal regolamento anti Covid-19, sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici seguendo le indicazioni concordate con il collaboratore di plesso;
- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta a persone maggiorenti, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno;
- gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercano di contattare i genitori o la persona delegata; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, **senza che sia stato possibile contattare i genitori**, il personale in servizio contatterà gli Uffici di Segreteria e/o l'Ufficio di Polizia Municipale e/o la Stazione locale dei Carabinieri;
- gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2-3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti consentono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre **uno alla volta**, controllandone il rientro e, ove necessario per l'età o comunque ove possibile, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici non impegnati con altre classi.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni, anche in relazione all'età ed alla maturità dei singoli, sia tale da non comportare alcun pericolo.

Dovrà essere **evitato l'allontanamento temporaneo** degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a **non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze varie** (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si organizzano in anticipo.

Vigilanza durante gli intervalli

Anche in considerazione della fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è del tutto prevedibile una certa vivacità. Tale contesto richiede pertanto una ancora **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere **attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza**, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.
- devono essere fermamente rimproverati, all'occorrenza sanzionati, ma soprattutto possibilmente prevenuti tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico non impegnato con altre classi. Inoltre, per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell'ingresso e per evitare confusione nei corridoi, **l'insegnante uscente non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora o al turno pomeridiano, o dopo un'ora libera, sono tenuti a **farsi trovare già davanti all'aula** interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Assenza improvvisa dei docenti

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Il coordinatore di plesso provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Ingresso di estranei negli edifici scolastici

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o del referente di plesso, inclusi i genitori e delegati, i quali sono invece autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o al coordinatore di plesso.

I collaboratori scolastici devono anche verificare che durante le ore di lezione i portoni di ingresso rimangano sempre **rigorosamente chiusi** e non **apribili dall'esterno**, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l'intervallo. Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione del Dirigente scolastico.

Infortunio degli alunni:

In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro disposizione, dandone comunicazione ai genitori.

L'insegnante presente al momento dell'infortunio è tenuto a compilare il modello di relazione disponibile sul sito della scuola **Relazione del docente per infortunio di un alunno** e allegato alla presente e consegnarlo in segreteria il giorno stesso o il successivo, completo di tutti i dati richiesti:

- Nome, cognome, data di nascita, classe degli alunni coinvolti
- Data dell'evento
- Luogo presso il quale si è verificato
- Descrizione del modo in cui l'incidente è avvenuto
- Comportamenti adottati dal personale tenuto alla vigilanza prima, durante e dopo l'infortunio.

Confidando nella solita proficua collaborazione, si auspica che quanto esposto possa essere un pratico aiuto per l'attività quotidiana.


 La Dirigente
 (Dott.ssa Fabiola Scagnetti)
Fabiola Scagnetti